

Le Corti e le leggi elettorali. L'uso del principio democratico come parametro di costituzionalità negli Stati Uniti e in Italia

di Mario Iannella

Abstract: *Courts and electoral laws. The use of the democratic principle as a constitutional parameter in the United States and in Italy* – The paper explores the intersection of electoral laws, courts, and the democratic principle, emphasizing the role of courts in upholding electoral legitimacy. In the U.S., recent conflicts highlight divergences between federal and state perspectives, with State Courts entrusted with the primary role of ensuring the democratic principle. The analysis extends to Italy, where the Constitutional Court's recent decisions (2014, 2017) underscore a delicate balance between majority representation and political equality. The paper concludes by highlighting the evolving challenges and uncertainties in safeguarding democratic principles within electoral frameworks.

Keywords: Constitutional justice; Democratic principle; Electoral laws; Political equality.

1093

1. Premessa

Le leggi regolanti le elezioni degli organi di governo sono state negli anni recenti oggetto di attenzione in diversi ordinamenti. È possibile registrare un crescente interventismo del legislatore teso a modificare (sovente con l'intento di favorire la compagine partitica di appartenenza) sia le leggi elettorali, sia le procedure relative alle modalità di esercizio del voto. Prassi spesso realizzate a ridosso delle scadenze elettorali, contribuendo in tal modo ad una "politicizzazione" dei meccanismi elettorali, la cui stessa legittimazione, giuridica e in termini di opinione pubblica, è divenuta oggetto di discussione. Conflittualità intorno alle norme in materia che viene spesso trasformata in conflitti dinanzi alle Corti¹. Queste sono chiamate ad intervenire rispetto a tali modifiche, in un contesto di attenzione pubblica e mediatica particolarmente elevato. L'intervento delle Corti, necessitato dall'uso intensivo e direzionato della legislazione in materia per "accordare" i possibili esiti del voto, avviene tuttavia in contesti segnatamente differenti.

¹ In riferimento al caso italiano, ad esempio, ha parlato di una "progressiva appropriazione della materia elettorale da parte dell'organo costituzionale", G. Famiglietti, *La Corte costituzionale e la progressiva appropriazione della materia elettorale*, in R. Romboli (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso, Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*, Torino, 2016, 305 ss.

Difatti, solo alcune Costituzioni statali forniscono indicazioni univoche rispetto agli indirizzi di massima che la legislazione elettorale dovrebbe assumere: è questo, ad esempio, il caso dell'indicazione in senso proporzionale presente nella Costituzione spagnola² o in quella della Repubblica Ceca³. Negli altri casi una norma costituzionale di indirizzo della legislazione elettorale è assente.

Le Corti sono, quindi, chiamate ad intervenire per giudicare la legittimità nella materia elettorale utilizzando come parametro per valutare la costituzionalità delle norme sottoposte alla loro attenzione primariamente il principio democratico, come articolato ed interpretato nei relativi ordinamenti giuridici. Lo scritto ripercorre il modo in cui in ordinamenti segnatamente differenti, Stati Uniti ed Italia, gli organi di giustizia costituzionale interpretano tale parametro in riferimento alle principali leggi in materia elettorale. Si tratta di due sistemi accomunati da alcuni elementi di peculiare interesse per la finalità di questo studio, provare a tracciare gli effetti dell'uso del principio democratico come parametro per la costituzionalità delle leggi in materia elettorale e quali siano le conseguenze per l'ordinamento. Gli elementi di similarità tra i sistemi si rintracciano, anzitutto, nell'assenza di un'indicazione univoca sulle caratteristiche del sistema elettorale nelle rispettive Costituzioni. Inoltre, in entrambi i sistemi si sono registrati negli anni recenti molteplici tensioni tra interventi dei legislatori nella materia ed interventi delle Corti. Una dinamica che ha reso la conflittualità sui temi elettorali anche una materia di dibattito pubblico. Infine, entrambi i sistemi sono segnati da una difficile compensazione tra le esigenze della governabilità e della rappresentanza, per quanto queste siano perseguite ricorrendo a soluzioni di tipo segnatamente differente tra i sistemi.

2. Il ruolo del principio democratico nel sistema statunitense

Negli Stati Uniti, la conflittualità giurisdizionale generata a seguito dalle elezioni 2020 (in cui invero, i ricorsi sembravano ampiamente pretestuosi⁴) è proseguita negli scorsi anni, confermata dalle recenti sentenze delle Corti Supreme statali e della Corte Suprema federale sui requisiti per l'accesso alle cariche pubbliche⁵. Una dinamica che non ha riguardato il solo livello

² Artt. 68 e 69 della Costituzione spagnola.

³ Per una ricostruzione riguardo le regole costituzionali in materia in ottica comparata, si v. G. Delledonne, *Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato costituzionale europeo*, Napoli, 2019, 41.

⁴ R.L. Hasen, *Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States*, in 135 *Har. L. Rev.* 265, 268 (2021), 268-273.

⁵ Le controversie sono generate dall'applicabilità della Sec. 3 del XIV emendamento al caso di specie, si v., ad es., W. Olson, *Does Section 3 of the Fourteenth Amendment Disqualify Trump?*, in *Cato Institute*, 2023, disponibile in policycommons.net/artifacts/4810612/does-section-3-of-the-fourteenth-amendment-disqualify-trump/5646834/. Su tale base, alcune Corti Supreme statali (Maine e Colorado) hanno ritenuto che a Trump fosse interdetto dall'accesso a pubblici uffici (e quindi sia alle primarie, quanto alla Presidenza), mentre altre Corti statali (Minnesota, Michigan, Virginia, Rhode Island, Arizona, West Virginia, Florida) hanno rigettato tale istanza e in numerosi altri Stati (14, stando al monitoraggio di Lawfare, si v.

federale, ma ha coinvolto i singoli Stati federati che hanno diffusamente e differentemente utilizzato le ampie competenze in materia. Si è arrivato ad ipotizzare come la sfida principale per la tenuta del sistema democratico consista nella capacità dell'ordinamento di evitare l'affermarsi di un sistema di distorsioni da parte dei legislatori statali⁶. Il principio democratico nel sistema statunitense è presente in tutte le Costituzioni statali⁷. La concezione proposta in questi testi si differenzia da quella federale, soprattutto, per la presenza di strumenti e regole per consentire l'esercizio della sovranità popolare, anche attraverso la forte diffusione di istituti di democrazia diretta. Inoltre, si segnala a livello statale una maggiore attenzione ad un sistema istituzionale che rifletta le indicazioni della maggioranza popolare, mentre negli organi politici federali rilevano maggiormente gli istituti a tutela delle minoranze. Inoltre, il rilievo del federalismo nelle istituzioni centrali richiede anche una attenzione minore all'uguaglianza politica tra cittadini, dovendo considerare criteri di rappresentanza territoriale. Le Costituzioni statali sono, invece, più attente a garantire uguali possibilità di accesso alle cariche politiche e parità di trattamento da parte delle istituzioni nell'esercizio dei diritti politici⁸.

Il principio democratico nelle Costituzioni statali è definito, principalmente, dalle tutele accordate a tre elementi, la sovranità popolare, la regola di maggioranza e l'uguaglianza politica. L'attenzione destinata a garantire forme di esercizio della sovranità popolare è una caratteristica degli ordinamenti statali che non si rinviene nel medesimo grado a livello federale. Uno degli elementi più noti e palesi della tutela forte ad essa assegnata è la limitazione di cariche pubbliche conferite attraverso meccanismi di nomina indiretta, garantita dall'elettività anche delle figure di vertice dei poteri esecutivo e giudiziario, molto diffusa nelle esperienze statali. Una seconda conseguenza si registra nel costante intervento a revisione delle Costituzioni statali, ad esercizio del diritto del popolo di

<https://www.lawfaremedia.org/current-projects/the-trump-trials/section-3-litigation-tracker>) la controversia è ancora pendente. Avverso le due sentenze di esclusione, Donald Trump ha presentato appello dinanzi la Corte Suprema U.S. Questa, nella sentenza *Trump v. Anderson*, 601 U.S. 100 (2024) ha ritenuto che i singoli Stati non possano dare esecuzione alla previsione di cui alla Sezione 3 del XIV emendamento nei confronti di uffici federali, superando così le decisioni delle Corti Supreme statali. Al netto dell'esito di tale decisione, la vicenda costituisce un ulteriore passo nella politicizzazione delle controversie giudiziarie in materia elettorale sottolineata in questo scritto.

⁶ Si v. B. Gellman, *Trump's Next Coup Has Already Begun*, in *Atlantic*, 2021. Disponibile in <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2022/01/january-6-insurrection-trump-coup-2024-election/620843/>; States United Democracy Center, *A Democracy Crisis in the Making. How State Legislatures are Politicizing, Criminalizing, and Interfering with Election Administration* (2022). Disponibile in https://statesuniteddemocracy.org/wpcontent/uploads/2022/05/DCITM_2022.pdf; Brennan Center for Justice, *Voting Laws Roundup: May 2022*, 2022. Disponibile in <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/voting-laws-roundup-may-2022>.

⁷ Si v. J. Bulman-Pozen, M. Seifter, *The Democracy Principle in State Constitutions*, in 119 *Michigan L. Rev.* 859, 865-869 (2020).

⁸ *Ibidem*, 890-894.

modificarne costantemente i contenuti in funzione dei propri interessi⁹. Anche nei modi in cui le modifiche costituzionali sono avvenute si segnalano istituti che tendono a conferire un controllo diretto al popolo nella loro determinazione, attraverso l'ampio uso di convenzioni o la possibilità di iniziative legislative anche in materia costituzionale¹⁰. Tutela della sovranità popolare che è completata, infine, dal frequente ricorso a forme di referendum popolare e dall'introduzione di strumenti procedurali e limiti contenutistici al potere legislativo nelle stesse Costituzioni, con evidente sfiducia nelle capacità delle assemblee di farsi interpreti della volontà popolare¹¹.

L'attenzione alla regola di maggioranza trova esplicito riconoscimento in alcuni testi costituzionali che individuano nella maggioranza della comunità la fonte dei poteri conferiti al governo¹². Anche nei sistemi di votazione, oltre all'ampio peso dato alle consultazioni dirette poc'anzi menzionato, si ha una conferma di tale tutela: sono assenti forme di riequilibrio territoriale o strumenti di tipo collegiale sul modello elettorale federale che possano restringere o alterare l'espressione delle indicazioni della maggioranza popolare¹³.

Infine, l'approccio all'uguaglianza politica è contraddistinto dalla preoccupazione, non tanto di limitare il potere della maggioranza, quanto di evitare che una fazione minoritaria determini gli indirizzi di governo a spese dei molti¹⁴. Approccio che è confermato dalle disposizioni che introducono espliciti divieti di trattamenti speciali, vincoli al perseguimento di scopi pubblici (*public purpose requirements*) e con benefici diffusi in maniera eguale tra i diversi segmenti della popolazione o garanzie esplicite relative alle finalità di alcuni beni pubblici. Nonostante questo, proprio sul terreno delle norme relative al diritto e all'esercizio del voto, nonché relativamente alla garanzia di elezioni libere e regolari, si sono registrati alcuni degli interventi maggiormente discussi da parte dei legislatori statali. In particolare, con riguardo alla garanzia dell'uguaglianza politica si registra una profonda differenziazione tra gli approcci delle Costituzioni statali e di quella federale,

⁹ Come notato, le modifiche costituzionali sono spesso avvenute ricorrendo a forme di *conventions*; complessivamente si contano più di 7500 emendamenti alle costituzioni statali, si v. J. Dinan, *State constitutional politics: Governing by amendment in the American States*, Chicago, 2019, 19-21, 23.

¹⁰ Si v. J. Bulman-Pozen, M. Seifter, *The Democracy Principle in State Constitutions*, op. cit., 876-79.

¹¹ Si v. G.A. Tarr, *For the People: Direct Democracy in the State Constitutional Tradition*, in E. Abrams (ed.), *Democracy: How Direct? Views from the Founding Era and the Polling Era*, Lanham, 2002, 94; R.F. Williams, *The law of American State constitutions*, Oxford, 2009, 258; E. Zackin, *Looking for Rights in All the Wrong Places: Why State Constitutions Contain America's Positive Rights*, Princeton, 2013, 33.

¹² Ad esempio l'art. IV, pt. 1, § 1 della Costituzione dell'Arizona recita: "*The legislative authority of the state shall be vested in the legislature ... but the people reserve the power to propose laws and amendments to the constitution and to enact or reject such laws and amendments at the polls, independently of the legislature ...*".

¹³ Si v. J. Bulman-Pozen, M. Seifter, *The Democracy Principle in State Constitutions*, op. cit., 872.

¹⁴ Si v. G.A. Tarr, *Understanding state constitutions*, Princeton, 2000, 78.

con la seconda che si preoccupa di garantire la tutela delle minoranze, attraverso una limitazione dei poteri del governo.

3. (segue) e l'uso da parte delle Corti

La differenziazione ha effetti particolarmente evidenti quando le Corti sono chiamate ad intervenire nella materia. Nonostante organi giurisdizionali statali e federali possano essere chiamati a decidere in riferimento a norme che interessano procedure elettorali comuni (evenienza che è determinata, anzitutto, dall'ampia influenza delle legislazioni statali sulle elezioni di tipo federale) lo fanno avendo a riferimento parametri costituzionali di tono segnatamente differente. Ne derivano impostazioni di fondo quanto al sindacato sulla materia elettorale di segno non uniforme.

La Corte Suprema U.S. ha, difatti, adottato un approccio di *self restraint* quando chiamata a pronunciarsi su queste tematiche. Un indirizzo tendenzialmente sfavorevole alle impugnazioni in materia elettorale che è stato adottato, con particolare evidenza, a partire da *Bush v. Gore*¹⁵. Impostazione che la Corte ha anche giustificato a livello teorico in *Purcell*, in cui si sottolinea l'idea che le corti federali debbano astenersi il più possibile dall'intervenire nei processi elettorali per evitare confusioni nell'elettore, tali da spingerlo alla non partecipazione al voto¹⁶. La conseguenza di questo approccio di *self restraint* è stata, anzitutto, il depotenziamento dell'efficacia del *Voting Rights Act*, di cui la Corte Suprema U.S. ha fatto un uso particolarmente limitato. Aspetto che è recentemente emerso in *Brnovich v. DNC*¹⁷, una controversia che ha visto impugnate, da parte del comitato nazionale dei democratici, alcune norme adottate dall'Arizona in materia di espressione del voto ritenute aventi effetti discriminatori. Le norme erano contestate sulla base della Section 2(b) del *Voting Rights Act* teso a garantire l'uguale apertura alla partecipazione di tutte le classi di cittadini e che a nessuno siano garantite meno opportunità di partecipazione al processo politico e di elezione dei rappresentanti prescelti. Attraverso un'analisi rigidamente testuale¹⁸ la maggioranza della Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che il complesso delle circostanze configurato dal sistema legislativo non determinasse un peso eccessivo su alcuni gruppi sociali e, quindi, effetti discriminatori¹⁹.

Dato l'approccio di *self restraint* perseguito in riferimento a leggi federali, non sorprende che sia possibile registrare una ritrosia ancora maggiore degli organi giurisdizionali federali ad intervenire in riferimento alla legislazione statale avente ricadute sulle procedure federali. In tale ambito, difatti, le Corti federali hanno una limitata capacità di intervento dovuta, non solo ad un generico rispetto delle competenze conferite in tale

¹⁵ 531 U.S. 91 (2000).

¹⁶ 549 U.S. 1, 4-5 (2006).

¹⁷ *Brnovich v. Democratic National Committee*, 594 U.S. (2021).

¹⁸ "Extra-textual" è stata definita nell'opinione dissenziente del Giudice Kagan, si v. *Id.* at 2362, 2372 (Kagan, J., dissenting).

¹⁹ D.T. Muller, *Brnovich v. DNC: Election Litigation Migrates from Federal Courts to the Political Process*, in *Cato Sup. Ct. Rev.* 217, 227-230 (2021).

ambito agli Stati²⁰, ma anche per i limiti posti dall'articolo III della Costituzione federale al loro sindacato²¹. Una delle conseguenze maggiormente evidenti di questa impostazione è stato un costante impedimento per le Corti federali ad intervenire nei confronti delle pratiche di *gerrymandering* pur se relative ad elezioni di tipo federale, nonostante i rilievi mossi spesso ne abbiano contestato la legittimità alla luce del principio democratico²². D'altronde, anche nella recente vicenda relativa alla c.d. *disqualification* di Trump, l'approccio adottato dalla Corte Suprema U.S. è contraddistinto dalla volontà di diminuire (se non ritrarre, considerato quanto avvenuto nelle giurisdizioni di grado inferiore) il livello di pervasività delle corti nelle procedure elettorali. Anzitutto, tale *self restraint* è esercitato nei confronti degli organi politici, rimettendo esplicitamente ad organi democraticamente eletti, nel caso di specie il Congresso, la decisione relativa alla squalifica di ufficiali federali. A tale organo spetta, in via esclusiva, il compito di dare attuazione attraverso l'adeguata legislazione alla previsione della Sezione 3. La Corte Suprema U.S. si spinge, tuttavia, anche oltre questo primo elemento di *judicial restraint*, fornendo una generica copertura agli uffici federali. Lo fa asserendo che gli Stati possano al più intervenire nei confronti dei titolari o candidati ad uffici di carattere federale, mentre le decisioni nei confronti degli uffici federali devono essere prese da organi espressivi della popolazione nel suo complesso, onde evitare diversi esiti e regole processuali. La sentenza definisce una perimetrazione delle competenze statali nella materia che si colloca al di fuori della storia costituzionale statunitense²³. D'altro canto, non solo la procedura elettorale del Congresso, ma anche quella del Presidente non ha caratteristiche nazionali, ma è la sommatoria delle decisioni adottate dai singoli Stati che, sommate, determinano il collegio elettorale.

A fronte di tale approccio federale, gli anni recenti si sono contraddistinti per un marcato interventismo delle Corti statali, con l'intento di limitare i poteri del legislativo in merito alle modalità di espressione delle volontà del corpo elettorale. Ovviamente tale casistica risente delle differenti interpretazioni date al principio nei singoli Stati, eppure le caratteristiche di fondo dell'approccio statale al principio democratico precedentemente sottolineate, consentono di individuare alcune tendenze comuni²⁴. Si è, ad esempio, recentemente affermato un indirizzo

²⁰ In tale direzione, si v. H. Hershkoff, *State Courts and the "Passive Virtues": Rethinking the Judicial Function*, in 114 *Harv. L. Rev.* 1833, 1899-1901 (2001).

²¹ Così come in seguito sviluppato nei propri precedenti, si v. M.H. Redish, *The federal courts in the political order: judicial jurisdiction and American political theory*, Durham, 1991.

²² E la stessa Corte Suprema U.S. ha rilevato come in linea di principio il *gerrymandering* fosse incompatibile con il principio democratico, pur non potendo intervenire in tale materia in quanto ricadente nell'ambito di una discrezionalità politica il cui sindacato era rimesso ad altri organi, si v. ad es., *Rucho v. Common Cause* 139 S. Ct. 2484 (2019).

²³ In tale direzione, si v. M.A. Gaber, *Trump and the American Problem of the Commons*, in *Verfassungsblog*, 2024. Disponibile in <https://verfassungsblog.de/trump-and-the-american-problem-of-the-commons/>.

²⁴ Come rilevato anche da alcune corti statali, si v. *N.C. State Conf of the NAACP v. Moore* (N.C. 2022) in cui si riconosce che i principi della sovranità popolare e del governo democratico non sono esclusivi della Costituzione del North Carolina; si v. anche

teso a invalidare alcune pratiche di *gerrymandering* su base partitica adottate dai legislatori statali. La Corte Suprema del North Carolina ha derivato dall'uguaglianza del potere di voto, la necessità che sia garantita una sostanziale uguaglianza in sede legislativa, potenzialmente minata dalla concentrazione elettorale tesa a riflettere alcune particolari tendenze di elettori in termini di rappresentanti eletti²⁵. Similmente, le Corti dell'Ohio e di New York hanno adottato degli indirizzi volti a restringere le possibilità del legislatore di disegnare mappe di collegio discriminatorie, con l'obiettivo di invalidare le precedenti configurazioni tese a disincentivare la rappresentanza di alcune sensibilità fortemente rappresentate in porzioni del territorio²⁶.

Un interventismo che ha alimentato una crescente tensione a livello statale tra potere legislativo e giudiziario, in ordine alle regole essenziali all'esercizio del voto. I legislatori hanno visto, soprattutto, limitarsi le possibilità di alterazione delle mappe elettorali in conseguenza di questa novellata attenzione alla tutela del principio democratico da parte delle Corti. Tuttavia, il tentativo di controllare i processi elettorali si è realizzato ricorrendo ad altri strumenti di distorsione in senso favorevole alla propria compagine dei meccanismi elettorali. Anzitutto, diversi Stati hanno adottato leggi per spostare compiti in maniera di conduzione delle elezioni o determinazione dei risultati verso le assemblee legislative o a favore di soggetti designati in maniera indiretta²⁷. Inoltre, alcuni Stati hanno proposto o sviluppato investigazioni o audizioni inconsistenti con l'obiettivo di diminuire la credibilità delle procedure elettorali e spingere alla disaffezione nei confronti dell'esercizio del voto²⁸. Infine, si è affermata una tendenza a introdurre nuove restrizioni tese ad evitare la discrezionalità dei

Chavez v. Brewer, (Ariz. Ct. App. 2009) in cui si guarda alle interpretazioni fornite alle a norme simili da altre costituzioni statali.

²⁵ Si v. *Harper v. Hall*, (N.C. 2022).

²⁶ *Adams v. DeWine*, (Ohio, 2022); *Harkenrider v. Hochul* (N.Y. 2022) in cui si sottolinea "the most fundamental of all democratic principles—that the 'voters should choose their representatives, not the other way around'" (citando *Gill v. Whitford*, 138 S. Ct. 1916, 1940); sulle nuove prassi sviluppabili a seguito di tali sentenze, si v. A. Goldzimer – N. Stephanopoulos, *The Novel Strategy Blue States Can Use to Solve Partisan Gerrymandering by 2024*, in *SLATE*, 2022. Disponibile in <https://slate.com/news-and-politics/2022/05/new-york-democrats-partisangerrymandering-2024.html> -

La Corte suprema del North Carolina è intervenuta contro le discriminazioni di singoli gruppi determinati dalle pratiche di *gerrymandering*, con particolare riguardo a limitare la discrezionalità legislativa nel disegnare collegi con concentrazioni di singole comunità, si v. *NC. State Cont of the NAA CP v. Moore*, (N C. 2022).

²⁷ Si v. J. Bullman-Pozen, M. Seifter *Countering the New Election Subversion: The Democracy Principle and the Role of State Courts*, in 5 *Wisconsin L. Rev.* 1337, 1349-1351 (2022).

²⁸ Si v. G. Ramachandran, *A Year Later-Sham Election Reviews Continue to Undermine Democracy*, in *American Constitution Society: Expert forum*, 2022. Disponibile in <https://www.acslaw.org/expertforum/a-year-later-sham-election-reviews-continue-to-undermine-democracy/>; Ad Hoc Committee For 2020 Election Fairness and Legitimacy, *Fair Elections During a Crisis: Urgent Recommendations in Law, Media, Politics, and Tech to Advance the Legitimacy of, and the Public's Confidence in, the November 2020 U.S. Elections*, 2020. Disponibile in: <https://www.law.uci.edu/news/press-releases/2020/2020ElectionReport.pdf>.

pubblici ufficiali responsabili delle procedure di voto attraverso sanzioni penali, dispositivi amministrativi o unità di polizia specificamente dedicate a svolgere tali controlli²⁹. La legittimità di queste norme, ad ora non ancora sottoposte ad un vaglio da parte delle Corti, andrà valutata alla luce del principio democratico come parametro composito, data la prevedibile conflittualità di tali norme con l'esercizio della sovranità popolare e le tutele del principio di maggioranza che contraddistinguono le Costituzioni statali.

Il conflitto tra poteri a livello statale, oltre che essere alimentato da queste tendenze, ha anche determinato l'attivazione di ricorsi dinanzi la Corte Suprema U.S. In *Allen v. Milligan*³⁰ è possibile, anzitutto, registrare un'apertura nel sindacato sul *gerrymandering*, rispetto all'interpretazione adottata in *Brnovich*. Difatti, se in quest'ultima erano state salvaguardate le limitazioni al diritto di voto introdotte dal parlamento statale dell'Arizona, attraverso un'interpretazione restrittiva della Sezione 2 del *Voting Rights Act* (VRA), in *Allen v. Milligan*, la Corte sembra procedere ad una rivitalizzazione della legge. La sentenza, difatti, conferma la decisione del tribunale di grado inferiore, rinvenendo nel nuovo disegno dei collegi elettorali operato dall'Alabama elementi di discriminazione razziale in contrasto con il diritto di voto di alcuni cittadini, sulla base della loro appartenenza etnica³¹. La Corte Suprema U.S. salvaguarda la funzione del VRA, riaffermando un ruolo alle giurisdizioni federali come garanti di tale norma, anche andando ad incidere nella discrezionalità legislativa statale in materia elettorale.

Il conflitto tra poteri statali è il dichiarato motivo del contenzioso sfociato nella sentenza *Moore v. Harper*³². La *leadership* statale repubblicana che aveva visto censurarsi da parte della Corte Suprema del North Carolina una ripartizione collegiale tesa a garantirle una solida maggioranza nelle successive elezioni ha impugnato tale sentenza dinanzi la Corte Suprema federale invocando la "*Independent state legislature theory*"³³. Sulla base di tale argomentazione, la materia delle regole elettorali costituirebbe un ambito di decisione quasi esclusiva del legislativo, sottratta al controllo di costituzionalità da parte delle Corti³⁴. La teoria è stata respinta dalla

²⁹ In alcuni casi con l'obiettivo dichiarato che tale discrezionalità fosse utilizzata per facilitare le procedure di votazione, si v. ad es., l'introduzione di un reato rivolto ad evitare tale eventualità in Arizona, H.B. 2794, 55th Leg., 1st Reg. Sess. (Ariz. 2021).

³⁰ 599 U.S. 1 (2023).

³¹ Si tratta di una pronuncia particolarmente rilevante, considerando come solo nell'anno precedente (7 febbraio 2022) la Corte avesse sospeso l'operatività della pronuncia del giudice di grado inferiore, consentendo che le elezioni del 2022 si svolgessero con la stessa *congressional map* elaborata dall'Alabama e di seguito censurata (*Merrill v. Milligan* e *Merrill v. Caster*, 595 U.S. 1 (2022)). Una sentenza motivata su base temporale ma che poteva lasciare ad intendere un cambio di passo anche relativamente alla futura decisione sul VRA.

³² 600 U.S. 1 (2023).

³³ Si v. M.T. Morley, *The Independent State Legislature Doctrine, Federal Elections, and State Constitutions*, in 55 *Georgia L. Rev.* 1, 1 (2020); H.H. Smith, *Revisiting the History of the Independent State Legislature Doctrine*, in 53 *St. Mary's L.J.* 445, 445 (2022); M. Weingartner, *Liquidating the Independent State Legislature Theory*, in 46 *Harv. J.L. & Pub. Pol'y* 135 (2023).

³⁴ Teoria che prova a far leva sull'Art. I, sezione 4 della Costituzione Federale, l'*Election Clause*: «The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and

maggioranza della Corte richiamando tanto la soggezione del legislativo alla Costituzione, in quanto fonte dei suoi poteri, quanto il costante intervento delle Corti statali che ne è conseguenza³⁵.

La Corte Suprema U.S. consolida e tutela il ruolo che le corti statali hanno assunto nella materia elettorale. Queste hanno una legittimazione a intervenire che deve essere, tuttavia, contenuta nel perimetro delle competenze attribuite dalla Costituzione federale ai legislatori statali di gestire le procedure elettorali federali. La perimetrazione di questo intervento è oggetto di attenzione sia nell'opinione concorrente del giudice Kavanaugh, sia in quella dissenziente redatta dal giudice Thomas. Nella prima, si ritiene come l'esigenza di perseguire tale obiettivo spinga a sollecitare l'introduzione di uno standard federale per l'intervento delle Corti statali, mentre nell'opinione dissenziente si sottolinea come il timore di un'alterazione giudiziale del risultato elettorale dovrebbe spingere ad una cautela, ai limiti dell'astensione, dall'intervento giudiziale nella materia.

L'impianto proposto dalla Corte Suprema U.S. conferma la centralità delle Corti statali come garanti principali della democraticità delle procedure elettorali statali e federali. La remissione a questo livello giudiziale dei principali compiti di intervento nella materia determina, tuttavia, alcune conseguenze. Anzitutto, la remissione a livello statale delle tutele in materia elettorale incrementa le possibilità di una differenziazione temporale delle posizioni assunte, anche dai medesimi, numerosi, organi chiamati ad esprimersi sulla medesima procedura. Ad esempio, il cambio di maggioranza della Corte Suprema del North Carolina (rispetto a quanto deciso nelle fasi iniziali di *Moore*) ha rimesso in discussione la capacità della stessa di intervenire nel *gerrymandering*³⁶: evidenziando un'incertezza legislativa ed una *partisanship* giudiziaria che sembrano toccare il cuore stesso del funzionamento del sistema democratico statunitense. Inoltre, non sembra in alcun modo superata la divaricazione nel parametro di costituzionalità adoperato, il principio democratico, tra i livelli di governo, tale da garantirne una tutela coerente in tutto il territorio federale. Il modo in cui le Corti statali interverranno rispetto ai nuovi tentativi di distorsione precedentemente menzionati potrebbe riflettere la divaricazione, presente tra i vari sistemi, quanto all'attenzione dedicata ai vari elementi costitutivi del principio democratico. Difatti, anche a livello statale il principio democratico è interpretato in maniera tutt'altro che uniforme: con la conseguenza di generare decisioni non omogenee tra le varie giurisdizioni, anche in riferimento ad una procedura comune quale quella federale. Aspetto che, in linea con le caratteristiche del sistema, era emerso anche nella vicenda

Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations, except as to the Places of chusing Senators».

³⁵ «What are Legislatures? Creatures of the Constitution; they owe their existence to the Constitution: they derive their powers from the Constitution: It is their commission; and, therefore, all their acts must be conformable to it, or else they will be void.», *Vanhorne's Lessee v. Dorrance*, (Pa. 1795).

³⁶ Per una ricostruzione dell'alternanza nella maggioranza all'interno della Corte Suprema del North Carolina ed i suoi effetti sul giudizio in esame, si v. C. Serpolla, *La pronuncia Moore v. Harper e la fragilità della democrazia statunitense*, in *DPCE Online*, 3, 2023, 3079-3080.

relativa all'ammissibilità di Trump alle primarie contestata (solo) in alcuni Stati. In *Trump v. Anderson*, la Corte Suprema U.S. si preoccupa di garantire una coerenza nelle procedure elettorali federali che si colloca con difficoltà nel perimetro della storia costituzionale del Paese e delle sue regole, che ben prevedono differenziazioni nei nomi presenti sulle schede per le elezioni presidenziali dei singoli Stati e nelle procedure che ciascuno di questi segue in elezioni di tipo federale. E, d'altronde, la stessa differenziazione tra le modalità di squalifica di ufficiali statali e federali è di difficile riconducibilità al testo del XIV emendamento³⁷. La Corte Suprema U.S. si ritrova coinvolta nella problematica della possibile differenziazione degli esiti del crescente interventismo giudiziario nella materia elettorale e adotta una posizione di remissione delle decisioni a riguardo al Congresso che se, per un verso, pare chiudere la vicenda della candidatura di Trump (al netto di altro tipo di procedure), per altro verso apre numerose questioni giuridiche che dovranno essere risolte nel tempo³⁸.

4. Principio democratico e leggi elettorali nelle sentenze della Corte costituzionale italiana

Nel sistema statunitense, anche la divaricazione tra concezione federale e statale del principio democratico alimenta una conflittualità tra legislatori e Corti, determinando una difficile perimetrazione della legittimità in materia elettorale. Le difficoltà nel sindacato sulle leggi elettorali, tuttavia, sembrano coinvolgere anche altri sistemi, pur privi di una simile dinamica tra livelli di governo. Nel caso italiano non sussistono problematiche relative alla non univocità dell'interpretazione data al principio democratico né, d'altro canto, assumono rilievo paragonabile a quanto registrato negli Stati Uniti le pratiche di alterazione orientata dei sistemi e delle procedure elettorali. Tuttavia, il principio democratico ha svolto un ruolo essenziale nell'ambito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, con cui si è dichiarata l'incostituzionalità di alcune delle norme di maggior rilievo delle leggi regolanti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica³⁹.

³⁷ Si v. M.A. Graber, *Punish Treason, Reward Loyalty. The Forgotten Goals of Constitutional Reform after the Civil War*, Lawrence, 2023.

³⁸ Sottolineano tale aspetto, ad es., S.R. Anderson - M. Gluck -H. Han -R. Parloff - B. Wittes, *Section 3 Disqualification Answers – and Many More Questions*, in *Lawfare*, 2024. Disponibile in <https://www.lawfaremedia.org/article/section-3-disqualification-answers-and-many-more-questions>.

³⁹ In riferimento alla sentenza n. 1/2014, tra i molti, si v. B. Caravita, *La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014*, in *Federalismi.it*, 17 gennaio 2014; R. Dickmann, *La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (Prime osservazioni a Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1)*, in *Federalismi.it*, 17 gennaio 2014; G. Serges, *Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale*, in *Rivista AIC*, 2014, 1. In riferimento a C. Cost. n. 37/2017, si v. S. Ceccanti, *I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza figlia del referendum, ma per il resto deludente per i proporzionalisti*, in *Federalismi.it*, 15 febbraio 2017; C. Rossano, *Note su premio di maggioranza ed esigenze di omogeneità delle leggi elettorali della Camera dei Deputati e del*

Uno degli aspetti di maggiore interesse nell'analisi delle sentenze della Corte è costituito dal tentativo di individuare un equilibrio tra le componenti che, come precedentemente sottolineato in riferimento al contesto statunitense, compongono il principio democratico in rapporto ai sistemi elettorali: sovranità popolare, uguaglianza e l'espressione di un indirizzo politico di maggioranza. Una dinamica i cui riferimenti sono rinvenibili già nelle riflessioni di Costantino Mortati sull'articolo 1 della Costituzione⁴⁰, ove si sottolineava come l'affermazione della sovranità popolare cambiasse il rapporto tra potere e società. Secondo la ricostruzione di tale autore la realizzazione della sovranità popolare determina l'affidamento al popolo non solo del compito di scegliere i propri rappresentanti, ma anche di indicare l'indirizzo politico generale⁴¹. D'altronde, sempre in riferimento ai rapporti tra principio democratico e legge elettorale, alcuni autori⁴² hanno ritenuto che la Costituzione, anche attraverso il richiamo all'unità nazionale, abbia operato un'implicita scelta in senso proporzionale. Tra tali interpretazioni, Lavagna derivava dal combinato disposto degli artt. 3 secondo comma e 48 come l'uguaglianza del voto andasse intesa in senso effettivo e non formale, da valutare all'uscita: per cui ogni raggruppamento identico di voti espressi dovrebbe trovare la medesima rappresentanza in termini di seggi⁴³. La tesi della costituzionalizzazione del sistema elettorale proporzionale non è accolta dalla maggior parte della dottrina⁴⁴, né dalla Corte costituzionale, le cui interpretazioni prevalenti tendono a sottolineare come la Costituzione assegni alle assemblee legislative due principali poteri, l'adozione delle leggi e il conferimento di legittimità agli esecutivi. Ne deriva l'esigenza di individuare un bilanciamento tra le esigenze della rappresentanza e della governabilità, derivabile tanto dall'art. 94 della Costituzione, quanto dall'ordine del giorno Perassi presso la Commissione dei 75.

Senato della Repubblica nella sentenza della Corte costituzionale n. 35/2017, in *Rivista AIC*, 2017, 1.

⁴⁰ Si v. C. Mortati, *Articolo 1*, in G. Branca (cur.), *Commentario della Costituzione. Principi Fondamentali*, Bologna-Roma, 1974.

⁴¹ In senso simile, si v. T.E. Frosini, *Sovranità popolare e costituzionalismo*, Milano, 1997, 219.

⁴² Trattasi di una tesi rimasta, tuttavia, minoritaria nell'ambito della dottrina, in tale direzione, si v. C. Lavagna, *Istituzioni di diritto pubblico*, VI edizione, Torino, 1985; G. Ferrara, *Il governo di coalizione*, Milano, 1973.

⁴³ C. Lavagna, *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 4, 1952, 868 ss.

⁴⁴ Per quanto diversi istituti lascino presupporre che il contesto storico della Costituente fosse tale da presupporre un sistema elettorale proporzionale, si v. A. Pizzorusso, *Il valore della Costituzione nell'Italia del 2005*, in T. Groppi, P.L. Petrillo (cur.), *Cittadini, governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione?*, Milano, 2005, XIII s.; A. Patroni Griffi, *Sistemi elettorali e tenuta del principio democratico: brevi considerazioni a margine della nuova legge elettorale*, in C. De Fiories (cur.), *Rappresentanza politica e legge elettorale*, Torino, 2017, 344; L. Trucco, *Democrazie elettorali e Stato costituzionale*, Torino, 2011, 523. Il mutare delle condizioni storiche, tuttavia, potrebbe rendere necessarie articolazioni elettorali differenti, questa una delle ragioni che hanno reso maggiormente opportuna la scelta dei costituenti di non cristallizzare un sistema elettorale, ad avviso di M. Luciani, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Roma, 1991, 20 ss.

Le sentenze della Corte in materia elettorale hanno, quindi, perseguito l'obiettivo di bilanciare la possibilità di indirizzo della maggioranza del corpo elettorale (quale espressione del principio di sovranità popolare) con il principio di uguaglianza, in un sistema costituzionale che non indica in maniera rigida le scelte di fondo del sistema elettorale⁴⁵. Per lungo tempo tale dinamica è stata contraddistinta, per un verso, dalla distinzione tra le leggi elettorali del Parlamento e quelle delle altre assemblee, con le sole seconde sottoposte costantemente allo scrutinio della Corte. Per altro verso, era stato sottolineato come il principio di uguaglianza in materia non si estendesse al risultato della manifestazione della volontà dell'elettore⁴⁶, alla c.d. uguaglianza del voto in uscita. Approcci alla materia elettorale che la Corte ha modificato con la sentenza n. 1 del 2014. La pronuncia prova a delineare un equilibrio tra l'interesse alla rappresentatività e quello alla governabilità che non paiono pari ordinati⁴⁷, affermandosi una, seppur marginale, prevalenza del principio di uguaglianza. La valutazione circa tale parametro (anche considerando l'assenza di un sistema elettorale coerentemente maggioritario che ne renda ragionevole la limitazione) comprende anche l'esito della procedura, estendendosi alla valutazione del peso del voto in uscita⁴⁸. La limitazione dell'uguaglianza risulterebbe (astrattamente) possibile solo in presenza di un ragionevole motivo, ossia l'effettivo conseguimento di un risultato in termini di governabilità, carente nella legge impugnata. La sentenza n. 35 del 2017 ribadisce come le caratteristiche di fondo del sistema elettorale, a partire dalla loro definizione in astratto⁴⁹, influenzino la valutazione del profilo dell'uguaglianza del voto: un sistema proporzionale genera nell'elettore un'aspettativa la cui tutela limita le possibili alterazioni che il sistema elettorale determina rispetto all'uguale rappresentanza.

Il modo in cui l'uguaglianza è garantita rispetto agli istituti che compongono la legge elettorale assume nelle due sentenze caratteristiche incrementali. Difatti, nella sentenza n. 1 del 2014 il premio di maggioranza era ritenuto irragionevole (principalmente) per l'assenza di un limite massimo alla distorsione rispetto al voto espresso potenzialmente realizzata dal sistema elettorale: evenienza rinvenuta principalmente nell'assenza di un minimo di consensi per l'attivazione del meccanismo. Nella sentenza n. 35 del 2017 la soglia del 40% è ritenuta sufficiente, mentre ad essere caduca è l'ipotesi del ballottaggio che, in quanto prosieguo del primo turno, presenta potenzialità distorsive non limitate. Il tutto in un sistema in cui il correttivo maggioritario non cambia la natura dichiaratamente proporzionale della legge. Caratteristica che dovrebbe trovare conferma anche in una rafforzata uguaglianza del voto in uscita. La Corte non manca di sottolineare come, data l'ampia discrezionalità del legislatore in materia, il suo intervento si

⁴⁵ Come rilevato dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 429/1995.

⁴⁶ Corte costituzionale, n. 43/1961.

⁴⁷ In tale direzione, si v. A. Pertici, *La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale: l'incostituzionalità ingannevole*, in *Quad. cost.*, 1, 2014, 124.

⁴⁸ G. Brunelli, *Intervento*, in *Dibattito sulla sentenza n. 1 del 2014 dichiarativa dell'incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 del 2005*, in *Oss. cost.*, 1, 2014, 649.

⁴⁹ Come rilevato da G. Delledonne, *Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato costituzionale europeo*, Napoli, 2019, 153-157.

limiti ai casi di manifesta irragionevolezza⁵⁰, né esclude radicalmente l'ipotesi del ballottaggio, ritenendo possibili meccanismi correttivi tali da consentirne, in astratto, la legittimità⁵¹.

L'abbandono dell'approccio deferente nella materia realizzato con la sentenza n. 1 del 2014 era legato ad una protratta inerzia legislativa nel correggere alcune distorsioni del sistema elettorale vigente. Con la sentenza n. 35 del 2017, tuttavia, la Corte compie un passo ulteriore, stabilizzando un attivismo giuridico nella materia e le conseguenti limitazioni alla discrezionalità legislativa. L'equilibrio realizzabile tra rappresentatività e governabilità (quali poli del principio democratico)⁵² non è, tuttavia definito in maniera univoca, essendo affidato ad un giudizio di ragionevolezza caso per caso⁵³, con parametri che sembrano essere ancora "in costruzione". Spetta al legislatore definire, in un contesto in cui sia la scelta di un sistema proporzionale sia quella di uno maggioritario sono astrattamente legittime, le caratteristiche in concreto del sistema. Questo, tuttavia, avviene in un contesto in cui il perimetro di legittimità non è determinato *ex ante*, ma oggetto di una valutazione successiva da parte della Corte. Un equilibrio che sembra condurre alla formazione di organi istituzionali sulla base di leggi elettorali a legittimazione incerta, con possibili esiti distorsivi delle aspettative degli elettori al momento di manifestazione della volontà elettorale⁵⁴. Gli indirizzi che la Corte fornisce al legislatore⁵⁵ a limitazione della sua discrezionalità nella materia elettorale sono destinati, in assenza di un parametro dettagliato nel testo costituzionale, ad essere gradatamente specificati attraverso le pronunce che verranno emanate nel tempo. Se alcune limitazioni alle opzioni del legislatore sono già state chiarite (ad esempio, l'impossibilità di un premio senza soglia) rispetto a diverse altre questioni, la soluzione potrà essere determinata in maniera univoca solo ad esito di successive decisioni della Corte. Un'impostazione che, al netto di soluzioni *tranchant* sia in direzione proporzionale sia in quella maggioritaria (che la Corte, vista la costante attenzione alla definizione "in astratto" delle leggi elettorali, parrebbe privilegiare), sembra destinata a protrarre un margine di incertezza circa la legittimità e le possibili procedure di elezione di alcuni tra i più importanti organi della Repubblica.

⁵⁰ Corte costituzionale n. 35/2017, paragrafo 6.

⁵¹ *Ibidem*, paragrafo 15.

⁵² Trattasi di una dinamica articolata, le cui prime dispute possono farsi risalire al dibattito tra Mill e Bagehot sul ruolo del parlamento nel sistema costituzionale inglese, si v. J.S. Mill, *Considerations on Representative Government*, Cambridge, 2011 (prima pubblicazione, 1861); W. Bagehot, *The English Constitution*, London, 1867.

⁵³ Nella medesima direzione, si v. P. Faraguna, 'Do You Ever Have One of Those Days When Everything Seems Unconstitutional?': *The Italian Constitutional Court Strikes Down the Electoral Law Once Again*, in 13(4) *Eur. Const. L. Rev.* 778 (2017).

⁵⁴ Dubbi sono stati sollevati anche in riferimento alla vigente legge elettorale, si v., ad es., L. Trucco, *Rosatellum-bis e la forma di governo "leadercratica" sul far del nascere della XVIII Legislatura*, in *Costituzionalismo.it*, 2018, 3.

⁵⁵ Si v. E. Cheli, *Introduzione*, in P. Barile, E. Cheli, S. Grassi (cur.), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna, 1976.

5. Conclusioni

Gli anni recenti negli Stati Uniti sono stati segnati da un'accesa conflittualità sulle leggi in ambito elettorale, in parte determinata da un'accesa *partisanship* ma, soprattutto, dalle dinamiche tra leggi statali, posizioni delle Corti supreme statali e interventi della Corte suprema federale. Quest'ultima ha, negli scorsi anni, adottato una posizione che ha assicurato un grado di copertura alle manipolazioni statali operate dai legislatori (*Republican Party of Pa v. Boockvar*, *Republican Party of Pa v. Degraffeneid*, *Moore v. Circosta*, *Democratic Nat'l Comm. v. Wis. State Legislature*). Emerge un contrasto tra le concezioni del principio democratico tra livello statale e federale (quanto al concetto di sovranità popolare attiva, di tutela del sistema di maggioranza e di uguaglianza politica), spesso incrementato da interpretazioni di indirizzo opposto adottato dalle Corti. La Corte federale si è distinta negli anni recenti per un approccio che ha determinato severe limitazioni alla proporzionalità e uguaglianza del voto. *Moore v. Harper*, tuttavia, segnala un limite a tale indirizzo e consente di confermare il ruolo delle Corti Supreme statali di tutela della democraticità, anche, delle procedure elettorali federali.

Nel 2014, dovendo sopperire giudizialmente ad una distorsione sottolineata a più riprese della legge elettorale esistente (ed all'inerzia legislativa), la Corte costituzionale ha valorizzato l'uguaglianza in uscita ed ha cambiato la posizione di storica astensione dal sindacato in materia elettorale. L'attivismo giudiziale nella materia è stato confermato nella seguente sentenza 35 del 2017 in cui, pur venendo lasciata una scelta primaria al legislatore, si afferma uno scrutinio ordinario del bilanciamento tra corretta rappresentazione e governabilità da parte della Corte, pur in assenza di un indirizzo predeterminato sull'impostazione proporzionalista (come nel caso della Repubblica ceca) o maggioritaria del sistema elettorale.

Le Costituzioni degli Stati considerati non operano una scelta univoca sulle caratteristiche di fondo dei sistemi elettorali. Le scelte del legislatore presentano, quindi, un'ampia discrezionalità e vengono sottoposte ad un controllo di costituzionalità avente come parametro principale il rispetto del principio democratico. Si tratta di un parametro composito, di cui è possibile un'articolazione differente anche nel medesimo ordinamento (come nel caso statunitense) o capace di determinare diverse conseguenze, in virtù di un bilanciamento delle sue componenti che si differenzia nel tempo. Nel contesto statunitense l'individuazione dell'equilibrio tra tutela dell'indirizzo della maggioranza del corpo elettorale e principio di uguaglianza è affidata principalmente all'intervento delle Corti statali. L'applicazione del principio democratico alla materia elettorale in tale ordinamento è, quindi, fortemente connessa all'impostazione delle Costituzioni statali, tese ad evitare una concentrazione del potere in capo a delle minoranze e che attenzionano fortemente le garanzie della corretta espressione della sovranità popolare, sia nell'affermazione di un indirizzo di maggioranza, sia nell'esercizio dei poteri pubblici. Il sistema italiano ha un'impostazione segnatamente differente, in cui il bilanciamento risulta ancora in fase di realizzazione. Le sentenze della Corte Costituzionale fino ad ora adottate sembrano, tuttavia, configurare una particolare valorizzazione dell'uguaglianza politica, valutata sia al momento dell'espressione del voto, sia nel modo in cui la legislazione elettorale trasforma tale volontà in rappresentanza politica. Chiamate ad

intervenire in materia elettorale da male indirizzate iniziative legislative, le Corti finiscono per dover considerare opportunità politiche (aspettative degli elettori o inerzie legislative) e regole, avendo un parametro non univoco. Questo avviene in un contesto in cui il crescente attivismo del legislatore, sovente “orientato” a favorire la compagine di appartenenza, rende ogni intervento in materia oggetto di una forte conflittualità politica. In assenza di parametri costituzionali espliciti (per molti versi auspicabili), gli esiti del sindacato hanno margini interpretativi che conseguono l’effetto di scaricare sul controllo di costituzionalità le divaricazioni politiche. In questo contesto anche al legislatore intenzionato ad adottare norme conformi alle posizioni delle Corti nella materia si prospetta un quadro non del tutto univoco circa le sue possibilità. L’incertezza nella legittimità delle procedure elettorali, passando da una conflittualità circa l’operato delle Corti, finisce per alimentare la delegittimazione del complesso delle procedure e degli organi eletti, di recente sin troppo spesso registrata.

Mario Iannella
Istituto Dirpolis
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
mario.iannella@santannapisa.it

